

Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito indicate come **"Condizioni Generali"**) si applicano ad ogni contratto di vendita (di seguito indicato come **"Contratto"**) per la fornitura di prodotti/materiali/beni e relativi servizi accessori (di seguito indicata come **"Fornitura"** il cui significato è da intendersi equivalente a Contratto) concluso dalla Schneider Electric S.p.A. – cod. fiscale 00509110011 - (di seguito indicata come **"Venditore"** o **"Schneider"**) con un acquirente (di seguito indicato come **"Acquirente"**).

Il Venditore e l'Acquirente possono essere anche indicati, congiuntamente, come **"Parti"** e, individualmente, come **"Parte"**.

Salvo diverso accordo scritto, le Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni preventivo/offerta/conferma d'ordine inviata dal Venditore all'Acquirente (di seguito indicate come **"Offerta"**), nonché del relativo Contratto concluso tra le Parti.

Qualora il documento con il quale l'Acquirente accetti l'Offerta contenga elementi nuovi e/o diversi rispetto alla medesima, essi dovranno essere oggetto di specifica accettazione scritta da parte del Venditore; in ogni caso, l'inizio dell'esecuzione della Fornitura non potrà essere intesa come accettazione di tali elementi, ma dovrà intendersi solo come accettazione degli elementi indicati nell'Offerta e degli eventuali ulteriori elementi espressamente accettati dalle Parti per iscritto.

Art. 1) Documenti Contrattuali

1.1) I documenti contrattuali che disciplinano l'esecuzione da parte del Venditore della Fornitura (all'interno del presente documento denominati come **"Documenti Contrattuali"**) sono indicati all'interno del Contratto. Le eventuali incoerenze, discrepanze o lacune tra i vari Documenti Contrattuali saranno risolte applicando il seguente ordine di priorità:

- a) Contratto, basato sull'Offerta del Venditore;
- b) Specifiche Tecniche e norme/prescrizioni particolari, laddove presenti;
- c) Condizioni Generali.

I Documenti Contrattuali sono integrativi gli uni degli altri e devono essere interpretati sistematicamente.

I Documenti Contrattuali costituiscono il solo accordo tra le Parti disciplinante l'esecuzione della Fornitura. I Documenti Contrattuali annullano e sostituiscono ogni precedente accordo, orale o scritto, eventualmente intervenuto tra le Parti in relazione a o connesso con l'esecuzione della Fornitura.

1.2) Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione ai Documenti Contrattuali deve essere compiuta per iscritto e concordata tra le Parti.

1.3) I Documenti Contrattuali non conferiscono al Venditore alcun obbligo di eseguire in via esclusiva la Fornitura a beneficio dell'Acquirente. Al Venditore non potrà essere in alcun modo impedito di stipulare accordi con altre parti, di qualsiasi natura e con qualsiasi oggetto, sia durante il periodo di efficacia del Contratto, sia in seguito alla cessazione degli effetti del Contratto.

1.4) All'interno dei Documenti Contrattuali, l'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, laddove il contesto lo consenta.

Tutte le istruzioni, avvisi, autorizzazioni, approvazioni, accordi e dichiarazioni saranno eseguite per iscritto, in lingua italiana ovvero in lingua inglese.

Le rubriche dei Documenti Contrattuali hanno la sola finalità di facilitare la consultazione: conseguentemente le rubriche non saranno considerate parte dei Documenti Contrattuali e non saranno prese in considerazione nell'interpretazione dei Documenti Contrattuali.

Salvo diverso accordo scritto, tutti i riferimenti a giorni e/o mesi e/o anni si dovranno intendere come giorni e/o mesi e/o anni secondo il calendario gregoriano.

Art. 2) Oggetto della vendita

La Fornitura avrà ad oggetto i prodotti, i materiali, le componenti, i dispositivi, le apparecchiature, le attrezzature, i servizi accessori, o ogni altro bene indicati nei Documenti Contrattuali, come descritti nei cataloghi pubblicati dal Venditore nella loro versione più recente.

I beni che devono ritenersi compresi nella Fornitura sono solo quelli espressamente specificati nei Documenti Contrattuali, o comunque concordati per iscritto tra le Parti.

Art. 3) Prezzi, oneri accessori ed imballaggio

3.1) I prezzi sono quelli espressamente indicati nei Documenti Contrattuali, ovvero, in mancanza di espressa indicazione contrattuale, concordati per iscritto tra le Parti; essi non comprendono prestazioni, oneri, o tasse non menzionate; salvo diverso accordo scritto, sono a

carico dell'Acquirente le spese di trasporto, assicurazione e/o sdoganamento.

I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita della Schneider, così come la loro durata e condizioni, troveranno applicazione salvo diversamente indicato in Offerte e/o pattuito in Contratti; il Venditore si riserva la facoltà di comunicare variazioni in ogni momento a sua discrezione.

3.2) I prezzi indicati nei Documenti Contrattuali comprendono l'imballaggio normalmente utilizzato dal Venditore per beni similari alla Fornitura. Eventuali imballaggi diversi, richiesti dall'Acquirente, rispetto a quelli normalmente utilizzati dal Venditore, saranno a carico dell'Acquirente. In nessun caso il Venditore ritira l'imballaggio.

3.3) Fatte salve ulteriori o diverse disposizioni delle presenti Condizioni Generali, il Venditore avrà il diritto di aumentare i prezzi indicati nei Documenti Contrattuali in modo da riflettere l'aumento dei costi intervenuto, decorso (1) un mese dal preavviso scritto inviato all'Acquirente in caso di:

- (i) qualsiasi fluttuazione dei tassi di cambio applicabili alla data del Contratto;
- (ii) eventuali aumenti del costo della materia prima, del trasporto o della manodopera;
- (iii) eventuali modifiche legislative o norme tecniche;
- (iv) altri eventi al di fuori del suo ragionevole controllo che influiscono sui costi dell'adempimento ai sensi del Contratto; ovvero,

Art. 4) Modalità di pagamento, Cessione dei crediti.

4.1) Il pagamento della Fornitura viene effettuato nei termini e modalità definiti dai Documenti Contrattuali, ovvero – in mancanza di espressa indicazione contrattuale – secondo quanto concordato per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui le Parti non abbiano concordato nulla, si applicheranno i termini legali del D. Lgs. 231/2002 s.m.i..

Qualora sia convenuto un pagamento cambiario, sono a carico dell'Acquirente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente. Assegni, vaglia cambiari, cambiali tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti assolti soltanto al relativo buon fine.

In caso di pagamenti frazionati o dilazionati in rate, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi dell'art. 1186 CC.

4.2) Qualora il Venditore fornisca congrue motivazioni e offrisse l'adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nel raggiungimento di eventuali *milestone* di consegne stabilite nei Documenti Contrattuali non conferiranno all'Acquirente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali.

4.3) I crediti derivanti dalla vendita sono cedibili da parte del Venditore, anche parzialmente, senza il consenso dell'Acquirente.

Art. 5) Ritardi nei pagamenti e interessi moratori

5.1) Fermo restando quanto disposto dall'art. 4) delle presenti Condizioni Generali, nel caso di ritardo nei pagamenti, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 231/2002 s.m.i.

Gli interessi moratori sono dovuti per il periodo intercorrente fra la scadenza contrattuale e la data dell'effettivo pagamento.

5.2) In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di ritardo nell'esecuzione delle proprie prestazioni di pagamento superiore ai quindici (15) giorni di calendario, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altri rapporti contrattuali), da parte dell'Acquirente, il Venditore si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari, e di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita.

5.3) È ulteriormente convenuto che nei casi di cui all'articolo 5.2 delle presenti Condizioni Generali il Venditore (i) può sospendere, in tutto od in parte l'esecuzione della Fornitura, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali e (ii) avrà diritto ad una proporzionale estensione dei termini contrattuali, all'indennizzo di eventuali, costi/spese sostenuti, alle opportune modifiche ai Documenti Contrattuali.

5.4) Eventuali piani di pagamento dilazionato concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del Contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto in tal senso.

Art. 6) Riserva di proprietà

Nel caso in cui il prezzo della vendita, per qualsiasi ragione, venga frazionato, la titolarità della Fornitura e di ogni altro bene, materiale, prodotto fornito dal Fornitore in esecuzione delle disposizioni dei Documenti Contrattuali si deve intendere trasferita all'Acquirente solo

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
(Ed. gennaio 2022)

subordinatamente all'integrale pagamento del corrispettivo per la Fornitura (per il seguito "Prezzo Complessivo"), ai sensi dell'art. 1523 e ss del Codice Civile.

In ogni caso, è escluso il trasferimento di proprietà dell'eventuale Software (così come definito nel successivo articolo 8) facente parte della Fornitura, la titolarità del quale resterà sempre in capo al Venditore.

In caso di risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, il Venditore ha facoltà di chiedere anche l'immediata restituzione di tutta o parte della Fornitura.

Fatti salvi gli adempimenti di legge (art. 11 c. 3 D.Lgs 231/2002), l'Acquirente si impegna a rendere edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà che grava sulla medesima.

Art. 7) Termini di consegna, Penali.

Termini di consegna

7.1) I termini di consegna sono opponibili al Venditore se concordati per iscritto all'interno dei Documenti Contrattuali. Salvo diverso accordo scritto, essi decorrono dalla data di inizio dell'efficacia del Contratto, ed in ogni caso devono intendersi come termini indicativi che il Venditore ha la facoltà di ripianificare i termini di consegna mediante l'invio di una semplice comunicazione.

7.2) I termini per l'esecuzione degli obblighi del Venditore si devono intendere sospesi in caso d'inadempimento da parte dell'Acquirente; a titolo esemplificativo e non esaustivo la sospensione interverrà nei seguenti casi:

1. se l'Acquirente non effettua i pagamenti nei termini previsti nei Documenti Contrattuali;
2. se l'Acquirente non fornisce in tempo utile i dati necessari all'esecuzione della Fornitura e non dà l'approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove sia richiesto;
3. se l'Acquirente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali che, secondo le disposizioni dei Documenti Contrattuali, è suo obbligo procurare al Venditore affinché gli stessi vengano utilizzati per e/o incorporati nella Fornitura.

La sospensione dei termini per l'esecuzione delle prestazioni del Venditore (i) avrà la durata corrispondente alla durata degli eventi suindicati che la giustificano, considerando altresì i relativi effetti; (ii) determinerà l'impossibilità di imputare al Venditore qualsiasi danno o conseguenza derivante dal mancato rispetto di detti termini, incluse (a titolo esemplificativo e non esaustivo) eventuali penali. Come conseguenza della sospensione, i termini per l'esecuzione delle prestazioni del Venditore si intenderanno automaticamente prorogati per un periodo uguale al periodo di sospensione.

7.3) Salvo diverso accordo scritto, la consegna della Fornitura - o di parte di essa - s'intende eseguita all'atto della messa a disposizione al vettore (Art. 1510 c. 2 CC,) ovvero all'atto della consegna al vettore presso i locali/magazzini del Venditore (FCA, ICC Incoterm in vigore alla data del Contratto), anche qualora sia convenuto che il prezzo comprende il trasporto e/o il Venditore si assume il montaggio in opera.

7.4) Nonostante quanto disposto dall'articolo 7.3 qualora, in seguito all'approntamento della Fornitura, la consegna non potesse avvenire, per qualsiasi causa non imputabile al Venditore ovvero per espressa richiesta dell'Acquirente, la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con l'emissione da parte del Venditore del semplice avviso di merce pronta (anche detto "ready for shipment"). L'emissione di tale avviso legitimerà il Venditore ad emettere la fattura legata alla consegna della Fornitura e tutti i rischi di danneggiamento/perimento della Fornitura si intenderanno comunque trasferiti all'Acquirente in detto momento. In aggiunta, in tal caso, relativamente alla Fornitura approntata il Venditore, a sua esclusiva discrezione, potrà costituire un deposito a custodia, addebitando all'Acquirente le relative tariffe stabilite all'interno del Contratto o, in mancanza di espressa previsione contrattuale, addebitando all'Acquirente le spese di deposito, magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, e similari.

Indipendentemente dalla sussistenza in capo al Venditore dell'obbligo di provvedere al trasporto della Fornitura conformemente ai Documenti Contrattuali, la Fornitura viaggerà a rischio e pericolo dell'Acquirente. L'Acquirente rinuncia pertanto a qualsiasi richiesta di risarcimento/addebito di costi relativa al perimento/danneggiamento della Fornitura durante il trasporto.

Penali

7.5) Qualora nei Documenti Contrattuali fossero previste delle penali per ritardo a carico del Venditore, tali penali dovranno essere considerate,

come l'unico risarcimento per l'Acquirente e l'unica conseguenza per il Venditore, conseguentemente dovrà ritenersi sempre esclusa la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.

In ogni caso, l'importo massimo delle penali non potrà eccedere il dieci per cento (10%) del Prezzo Complessivo della Fornitura.

Art. 7.bis) Circostanze speciali

Qualora circostanze quali pandemia/epidemia, carenza o interruzione o ritardo nel trasporto o nell'approvvigionamento di materie prime, energia e/o componenti, anche se note al momento della conclusione del Contratto (per il seguito "Circostanze"), determinino l'interruzione, l'impedimento o ritardi nella capacità del Venditore di produrre, consegnare, eseguire e/o approvvigionarsi delle Forniture, esse dovranno essere considerate come cause scusabili ed il Venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali reclami, costi o perdite derivanti da tali ritardi, inclusi, a titolo esemplificativo, penali per ritardo, o altri danni.

In tali casi, nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto, al fine di preservare la sua validità:

- a) i termini di consegna dovranno essere considerati meramente indicativi e le Parti in buona fede rinegozieranno nuovi termini, e/o
- b) nel caso tali Circostanze rendano l'esecuzione del Contratto più onerosa per il Venditore (inclusi maggiori costi per l'esecuzione), le Parti saranno tenute, entro un termine ragionevole dall'invocazione della presente clausola, a rinegoziare in buona fede le condizioni del Contratto, comprese le condizioni dei prezzi unitari o del Prezzo Complessivo;
- c) per ulteriori e diverse conseguenze derivanti dalle Circostanze, le Parti saranno tenute a negoziare in buona fede condizioni contrattuali alternative o sospensive che consentano ragionevolmente di superare le conseguenze delle Circostanze.

Con riferimento alle disposizioni del presente articolo, anche laddove consentitogli dalla normativa applicabile, l'Acquirente rinuncia ad annullare in tutto od in parte il Contratto, impegnandosi a fare ogni ragionevole sforzo al fine preservare la validità del Contratto rinegoziando in buona fede i suoi termini e condizioni.

Art. 8) Diritti di privativa industriale

8.1) I diritti afferenti a (i) qualsiasi invenzione, brevettata o meno, marchi, segni distintivi, disegni e modelli, informazioni aziendali segrete, tecnologia o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale, nonché, (ii) qualsiasi diritto d'autore, opera dell'ingegno, programmi per elaboratore, banche dati, disegni industriali o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sul diritto d'autore, applicabili o sviluppate con riferimento alla Fornitura, - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - su prodotti, parti di ricambio, soluzioni tecniche, servizi, processi gestionali/industriali, attività, firmware, software, metodologie, schemi, formule, algoritmi, progetti, disegni tecnici, strumenti, manuali, relazioni, schede tecniche, specifiche, prototipi o campioni, registri e documentazione in generale, in nessun caso possono ritenersi trasferiti all'Acquirente, restando il Venditore pieno ed esclusivo titolare dei medesimi.

L'Acquirente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d'autore relativi alla Fornitura trasmessi dal Venditore, ai sensi delle leggi applicabili diventa titolare di semplici diritti d'uso, personali, non trasferibili e non esclusivi; l'Acquirente s'impegna espressamente a non far uso di tali diritti e/o informazioni ricevute dal Venditore per scopi diversi da quelli strettamente correlati alla normale utilizzo e manutenzione della Fornitura.

8.2) I termini e le condizioni per l'uso del software e dei database eventualmente messi a disposizione dal Venditore nell'ambito dei Documenti Contrattuali (di seguito indicati come "Software") sono specificati nelle licenze che li accompagnano.

Salve diverse disposizioni contenute nelle licenze d'uso appena menzionate, il Software, quale programma autonomamente eseguibile o inglobato nei prodotti o nelle soluzioni tecniche implementate con la Fornitura, viene concesso in uso all'Acquirente a titolo di diritto personale limitato, non trasferibile, non esclusivo; l'Acquirente è obbligato a farne un uso limitato all'ambito del normale utilizzo o manutenzione della Fornitura, in modo conforme alla sua destinazione.

8.3) L'Acquirente si impegna ad attenersi ai termini ed alle condizioni delle istruzioni per l'uso del Software o dei prodotti o in genere della tecnologia fornita dal Venditore e contenute nella documentazione resa disponibile.

Ne consegue che l'Acquirente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d'autore trasmessi dal Venditore, a titolo esemplificativo si impegna e rimane obbligato:

- a. a non copiare, riprodurre, de-compilare, effettuare operazioni di ingegnerizzazione inversa, smontare o altrimenti cercare di ricostituire il codice sorgente dei Software o delle tecnologie del Venditore.
- b. a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente ai fini del funzionamento e della manutenzione della Fornitura.
- c. a non eseguire, fabbricare, riprodurre, direttamente o indirettamente prodotti, pezzi di ricambio, Software, incluse le metodologie proprietarie.

8.4) In nessun caso il Venditore è tenuto a fornire i propri piani di produzione e di sviluppo della Fornitura, anche se i medesimi vengono consegnati corredati di diagramma di installazione. I disegni, documenti e codici che accompagnano la Fornitura o che eventualmente sono inviati all'Acquirente separatamente restano di proprietà esclusiva del Venditore e devono intendersi strettamente riservati; i documenti e/o le informazioni inviati separatamente devono intendersi qualificati come segreto aziendale ai sensi di legge.

8.5) L'Acquirente sarà responsabile e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi conseguenza derivante dalla violazione delle prescrizioni riportate nel presente articolo 8.

Art. 9) Riservatezza

9.1) Con il termine informazioni confidenziali (di seguito indicate come "Informazioni Confidenziali") s'intendono tutte le informazioni, di qualsiasi forma o natura, che ciascuna Parte fornisce alla controparte durante il periodo di esecuzione del Contratto e che (i) sono state contrassegnate come riservate; o (ii) sono di natura tale che una società del settore di riferimento le tratterebbe come riservate in circostanze simili.

9.2) Senza limitazione alcuna degli obblighi gravanti sulle Parti ai sensi dei Documenti Contrattuali, ciascuna Parte dovrà:

- a. ricevere le Informazioni Confidenziali sotto il vincolo di massima riservatezza, non rivelarle a terzi ed usarle solo in connessione con l'adempimento dei propri obblighi previsti dai Documenti Contrattuali;
- b. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali ai suoi dipendenti, sue società controllate e controllanti, suoi subappaltatori e fornitori che avranno la necessità di conoscere le stesse per l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Contrattuali, garantendo che questi siano vincolati da termini di riservatezza analoghi a quelli previsti dalla presente Clausola;
- c. riconoscere che tutte le Informazioni Confidenziali, comprese le eventuali copie, rapporti o riassunti che contengono tali Informazioni Confidenziali (a prescindere dal relativo supporto) rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate.

9.3) Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Clausola non si applicano a qualsiasi Informazione Confidenziale che:

- a. era in possesso della Parte ricevente prima della divulgazione della stessa da parte della Parte che l'ha rivelata e non è stata acquisita dalla Parte che l'ha rivelata, o
- b. è (ovvero è stata) acquisita da soggetti terzi, non gravati da obblighi di confidenzialità in relazione alla stessa, o
- c. è (ovvero è diventata) di dominio pubblico, per causa non imputabile alla violazione di obblighi di confidenzialità gravanti sulla Parte ricevente.

9.4) Le disposizioni del presente Articolo saranno efficaci per cinque (5) anni dalla (i) scadenza del Contratto per qualsiasi ragione, – ovvero dalla (ii) risoluzione del Contratto.

Art. 10) Dati tecnici

I pesi s'intendono indicati a titolo informativo salvo il caso di Forniture il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso.

In qualsiasi momento e senza l'approvazione dell'Acquirente, il Venditore ha il diritto di modificare le procedure, le tecnologie utilizzate per la realizzazione della Fornitura, il formato, la forma, il colore, le dimensioni, la quantità e / o la qualità degli strumenti, dei materiali e dei beni da utilizzare per la realizzazione della Fornitura (anche rispetto alla rappresentazione, descrizione e alle specifiche degli stessi contenute nei cataloghi e prospetti del Venditore), a condizione che tali modifiche non pregiudichino sostanzialmente le caratteristiche della Fornitura, così come definite nei Documenti Contrattuali.

Art. 11) Collaudo e messa in servizio, montaggio

11.1) Laddove nei Documenti Contrattuali sia previsto un collaudo e/o una messa in servizio della Fornitura, il Venditore comunicherà all'Acquirente il momento in cui la Fornitura è pronta per essere sottoposta a collaudo/messa in servizio e la data in cui il collaudo/messa in servizio dovrà avvenire.

Laddove, alla data prevista da parte del Venditore per il collaudo/messa in opera, per qualsiasi motivo l'Acquirente non intervenisse per assistere ad medesimo, il Venditore s'intende automaticamente autorizzato ad effettuare le operazioni previste in assenza dell'Acquirente ed alla sua ultimazione ad emettere regolare fattura, con la rinuncia espressa da parte dell'Acquirente a sollevare qualsiasi tipo di successiva opposizione o contestazione relativamente allo svolgimento ed ai risultati di tale collaudo/messa in opera. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese dell'Acquirente.

Entro trenta (30) giorni dalla messa in opera da parte del Venditore, l'Acquirente può richiedere il collaudo in loco, del materiale per constatarne il regolare funzionamento. Tutte le spese relative sono a carico dell'Acquirente e le prove vengono eseguite a suo rischio e pericolo. Effettuato il collaudo con esito favorevole o trascorso il suddetto termine senza che l'Acquirente abbia richiesto il collaudo, la Fornitura, si intende definitivamente e automaticamente accettata.

11.2) Se nella Fornitura è previsto il montaggio in loco, sarà onere cura e responsabilità dell'Acquirente mettere il personale del Venditore o di eventuali suoi subfornitori in condizione di eseguire il montaggio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, oltre che assicurare la possibilità di effettuare i lavori in modo continuativo.

Art. 12) Garanzia

12.1) La Garanzia è garantita dal Venditore come esente da vizi e/o difetti (di seguito congiuntamente indicati come "Non Conformità") inerenti alla fabbricazione e ai materiali utilizzati a condizione che vengano conservati/installati/utilizzati in conformità:

- (i) alle funzionalità per cui sono stati concepiti, e
- (ii) in condizioni operative per cui sono stati concepiti. e
- (iii) ai termini ed alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche (complessivamente per il seguito denominate "Garanzia").

12.2) La Garanzia non si applicherà nel caso:

- (i) La Fornitura risulti manomessa o utilizzata in modo non conforme alle specifiche tecniche indicate, e/o
- (ii) siano state effettuate modifiche, aggiunte, installazioni, varianti, integrazioni, interventi di manutenzione o riparazioni eseguiti da terzi o dall'Acquirente, e/o
- (iii) la Non Conformità riguardi parti soggette a continuo logoramento, normale usura o batterie o consumabili in genere, e/o
- (iv) la Non Conformità sia dovuta ad eventi accidentali o a cause di Forza Maggiore, e/o
- (v) interferenze o disallineamenti con prodotti/software dell'Acquirente o di terze parti, non parametrizzati/interfacciati/forniti dal Venditore, e/o
- (vi) utilizzo della Fornitura con imperizia o negligenza, e/o
- (vii) l'Acquirente non abbia rispettato le condizioni di pagamento.

12.3) La durata della Garanzia, in ordine di prevalenza, è quella indicata nel Contratto ovvero nelle specifiche tecniche della Fornitura o nei manuali d'uso; in assenza di tali indicazioni ha la durata di diciotto (18) mesi a partire dalla data di consegna effettiva della Fornitura all'Acquirente ed in ogni caso non oltre ventiquattro (24) mesi dalla data della sua fabbricazione.

12.4) Qualora durante il periodo di garanzia fossero accertate delle Non Conformità, su richiesta scritta dell'Acquirente, il Venditore potrà a sua scelta e a sue spese:

- (i) riparare le Non Conformità, o
- (ii) sostituire la porzione di Fornitura affetta da Non Conformità, o
- (iii) restituire la quota parte del Prezzo Complessivo di vendita corrispondente alla porzione di Fornitura affetta da Non Conformità. Qualora il Venditore autorizzi la restituzione della porzione di Fornitura affetta da Non Conformità, questa dovrà effettuarsi applicando le procedure stabilite di volta in volta dal Venditore, e la suindicata porzione di Fornitura resa diventerà di proprietà del Venditore.

L'eventuale trasferimento a terzi della Fornitura, in tutto od in parte, non determinerà in ogni caso il trasferimento della Garanzia.

12.5) Qualora la Non Conformità riguardi l'eventuale Software concesso in licenza, la Garanzia consisterà a scelta del Venditore:

- (i) nella sostituzione del Software con una versione aggiornata, o

(ii) con la sostituzione con un Software dalle funzioni equivalenti, o
(iii) con la restituzione della quota-parte del Prezzo Complessivo pagato corrispondente al Software difettoso.

12.6) Sono espressamente escluse qualsiasi ulteriori e/o diverse garanzie, in particolare:

(i) il Venditore non fornisce alcuna garanzia in relazione all'idoneità della Fornitura a conseguire le finalità/funzionalità prefissati dall'Acquirente autonomamente, a meno che le medesime non siano state espressamente accettate per iscritto dal Venditore,

(ii) il Venditore non potrà in nessun caso essere tenuto ad indennizzare l'Acquirente per costi di gestione logistica, interventi presso clienti finali, mancati guadagni.

12.7) In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1512 Codice Civile.

12.8) L'intervento in Garanzia da parte del Venditore rimane subordinato all' adempimento, da parte dell'Acquirente, delle obbligazioni di pagamento su di lui gravanti ai sensi dei Documenti Contrattuali.

12.9) I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in Garanzia sono, a totale discrezione del Venditore, eseguiti nelle officine del medesimo o di terzi. I lavori e/o le prestazioni inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a giudizio del Venditore, eseguiti nei tempi e nelle modalità ritenute opportune e ragionevoli secondo le disponibilità e le circostanze del caso.

Art. 13) - Rispetto dell'ambiente

13.1) Rimozione e smaltimento dei rifiuti della Fornitura

La Parte in possesso della Fornitura è tenuta a provvedere alla rimozione e smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dalla stessa, direttamente o tramite terzi.

Per le apparecchiature professionali elettriche ed elettroniche, "AEE" rientranti nella Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, "Pile ed Accumulatori" di cui alla Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006, integrata dalla Direttiva 2013/566 UE del 10 dicembre 2013, unitamente alle relative norme attuative, la responsabilità organizzativa e finanziaria della rimozione ed avviamento al corretto smaltimento dei relativi rifiuti derivanti passa in capo all'Acquirente diretto, che la accetta. La mancata osservanza di tali obblighi da parte dell'Acquirente potrebbe comportare l'applicazione, tra le altre, delle sanzioni penali previste da ciascuno stato membro dell'Unione Europea.

13.2) Disposizioni applicabili alle sostanze chimiche REACH

13.2.1) Per gli "articoli" consegnati successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze candidate soggette ad autorizzazione, secondo i termini del Regolamento REACH n. 1907/2006 e relativi aggiornamenti, ed in conformità all'Articolo 33, comma 1, di tale Regolamento, attraverso il sito web www.schneider-electric.com, vengono fornite indicazioni della presenza o meno di dette sostanze in una concentrazione superiore alla percentuale in peso dello 0,1% (P/P) rapportata al peso totale, per essere certi che tale Prodotto sia utilizzato in assoluta sicurezza.

13.2.2) Il Venditore garantisce che le sostanze, da sole o contenute in preparazioni o prodotti da esso inseriti nel processo di produzione in questione, sono state usate in conformità con le disposizioni regolanti la loro registrazione, autorizzazione e restrizione.

Art. 14) Responsabilità

Le responsabilità del Venditore sono circoscritte agli obblighi definiti nel Contratto.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nei Documenti Contrattuali, fatte salve le disposizioni di inderogabili di legge, le responsabilità del Venditore per danni, spese o pretese derivanti da o comunque connessi con i Documenti Contrattuali, in ogni caso:

(i) devono intendersi limitate al danno emergente che sia conseguenza diretta ed immediata di un evento risarcibile, restando esclusa la risarcibilità di mancati guadagni, di danni consequenziali, o indiretti, o immateriali; e

(ii) devono intendersi limitate in aggregato ad un ammontare non superiore al Prezzo Complessivo della Fornitura.

La Parte che invoca una qualche responsabilità dell'altra, nell'ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.

L'Acquirente si impegna ad informare tempestivamente il Venditore nel caso si verificano situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

Art. 15) Cessione, Salvaguardia, Divieto di Compensazione

15.1) L'Acquirente non potrà cedere, o comunque trasferire i Documenti Contrattuali, in tutto o in parte, e/o qualsiasi diritto, beneficio, credito e interesse nascenti da o comunque connessi con gli stessi, senza la preventiva approvazione scritta del Venditore.

15.2) L'Acquirente sin d'ora autorizza il Venditore a cedere o comunque trasferire i Documenti Contrattuali, in tutto o in parte, e / o qualsiasi diritto, beneficio, credito, interesse nascenti da o comunque connessi con gli stessi, a qualsiasi società parte del medesimo gruppo a cui appartiene il Venditore. Tale cessione/trasferimento si perfezionerà con la semplice comunicazione scritta all'Acquirente.

15.3) L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; il Venditore e l'Acquirente si impegnano fin da ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, ovvero impraticabili, con altra disposizione dagli effetti analoghi.

15.4) Qualora il Venditore fosse tenuto a corrispondere all'Acquirente una qualsiasi somma di denaro ai sensi dei Documenti Contrattuali, l'Acquirente non potrà dedurre o compensare tale somma con qualsiasi pagamento da lui dovuto al Venditore, senza il preventivo e specifico consenso scritto del Venditore.

Art. 16) Legge applicabile e foro competente

I Documenti Contrattuali, anche se stipulati con società estere o per materiali forniti all'estero, sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Italiana, con l'esclusione delle norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra leggi.

Per ogni controversia tra il Venditore e l'Acquirente derivante da o connessa con l'interpretazione e l'esecuzione dei Documenti Contrattuali sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo, con esclusione della competenza di qualsiasi altro foro concorrente.

Art. 17) Varianti

17.1) Tutte le variazioni, di qualsiasi valore, in aumento o in diminuzione, della Fornitura ovvero delle disposizioni dei Documenti Contrattuali, dovranno essere preventivamente concordate per iscritto dalle Parti.

17.2) Qualora il Venditore ritenesse che (a) un fattore tecnico non menzionato nei Documenti Contrattuali, e/o (b) un mutamento normativo intervenuto successivamente alla conclusione del Contratto, siano necessari per l'esecuzione della Fornitura e/o possano avere un impatto sulle obbligazioni su di lui gravanti:

- (i) informerà l'Acquirente fornendo ragionevoli evidenze e fornendo preventivi ad un livello prezzi congruenti con quelli applicati nel Contratto.
- (ii) avrà diritto agli opportuni adattamenti, modifiche, integrazioni alle disposizioni dei Documenti Contrattuali,
- (iii) avrà diritto alle variazioni al Prezzo Complessivo qualora congruenti ai sensi del precedente punto (i) ed inferiori alla sua metà.

Nel caso la variante necessaria abbia un impatto superiore alla metà del Prezzo Complessivo e le Parti non trovino un accordo, in tal caso ciascuna di esse potrà recedere dal Contratto.

Art. 18) Forza Maggiore

18.1) È considerato quale forza maggiore (in questo documento indicato come "**Forza Maggiore**") qualsiasi evento (e tutti i correlati effetti), al di fuori dal controllo delle Parti, che impedisca o ritardi, in tutto od in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, inclusi, senza limitazione alcuna:

- (i) guerre (dichiarate o meno), atti di stranieri nemici, ostilità, ribellioni, terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o guerra civile;
- (ii) sommossa, agitazioni o disordini, fatta eccezione per quelli limitati ai dipendenti del Venditore;
- (iii) atti di vandalismo, furti, danneggiamenti;
- (iv) eventi naturali distruttivi quali terremoti, tempeste, tempeste di sabbia, uragani, tifoni, attività vulcaniche, o inondazioni, o eventi naturali non ordinari;
- (v) qualsiasi controversia sindacale;
- (vi) atti o omissioni di autorità o enti terzi abilitati da norme di legge, con particolare riferimento ad eventuali provvedimenti nell'ambito delle normative sul controllo delle esportazioni;
- (viii) epidemie/pandemie, tutte le loro conseguenze ed eventuali limitazioni/restrizioni dalle medesime derivanti, o ad esse in qualsiasi modo connesse;

(ix) violazione di sistemi informatici commesse da terze parti, ove impattanti sulla puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni.

18.2) Nessuna Parte sarà responsabile per l'inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nella misura in cui tale inadempimento sia causato da Forza Maggiore, intervenuta successivamente alla data di conclusione del Contratto.

18.3) La Parte che ritiene essere intervenuta una circostanza di Forza Maggiore dovrà prontamente notificarlo all'altra Parte.

Fatte salve le disposizioni dell'art. 7.bis delle presenti Condizioni Generali da considerarsi prevalenti sul presente articolo 18, qualora la suindicata Forza Maggiore continui per un periodo superiore a novanta (90) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto dando un preavviso di quindici (15) giorni. Se, alla data di scadenza di un periodo di quindici (15) giorni dalla ricezione di detta comunicazione da parte del destinatario, la Forza Maggiore sarà ancora in essere, il Contratto dovrà intendersi cessato.

18.4) Qualora una Parte dovesse recedere dal Contratto in conformità al presente articolo, il Venditore dovrà ricevere il pagamento dei corrispettivi relativi alle attività attinenti alla Fornitura effettuate fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 19) Autonomia del Venditore

Il Venditore nella realizzazione della Fornitura agirà con totale autonomia gestionale e organizzativa nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei mezzi e delle attività in generale, essendo escluso ogni potere di ingerenza dell'Acquirente nell'esecuzione della Fornitura, nonché nei confronti del personale e dei beni del Venditore, dei fornitori e dei subappaltatori del Venditore.

Art. 20) Codice Etico – Carta della Fiducia

L'Acquirente prende atto che la Schneider ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l'esigenza del puntuale rispetto della normativa vigente, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale.

In tal senso Schneider ha approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e il Codice Etico denominato "**Carta della Fiducia**".

L'Acquirente dichiara pertanto (a) di agire, nello svolgimento delle proprie attività e quindi anche nell'adempimento del Contratto, in conformità alla normativa vigente sia di rango legislativo che regolamentare, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale, nonché (b) di impegnarsi a rispettare rigorosamente la Carta della Fiducia e di essere a conoscenza circa la possibilità di segnalare casi e situazioni non conformi all'etica mediante la piattaforma indipendente "**Trust Line**", entrambi disponibili sul sito web Globale e Italiano alla pagina Etica e Compliance.

L'Acquirente si asterrà dal mantenere comportamenti contrari al Carta della Fiducia nell'esecuzione del Contratto, assumendo altresì l'impegno, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare rispettare la Carta delle Fiducia ai propri dipendenti e collaboratori.

La Schneider potrà risolvere di diritto il Contratto nel caso in cui venga a conoscenza del mancato rispetto da parte dell'Acquirente o di suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, delle dichiarazioni contenute nel presente articolo.

Art. 21) Privacy

Ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nell'esecuzione delle attività disciplinate dalle presenti condizioni generali, titolare del trattamento è Schneider Electric S.p.A., cod. fisc. n. n° 00509110011 (Titolare).

Con riferimento ai dati personali inerenti persone fisiche (Dati) che il Titolare riceverà, essi saranno trattati ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR per le finalità connesse all'esecuzione delle attività regolate dalle presenti condizioni generali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici. Più precisamente una descrizione delle finalità connesse all'esecuzione di tali attività è indicata nell'informativa disponibile all'indirizzo <https://www.se.com/it/it/about-us/legal/data-privacy.jsp>

Il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati nell'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy e dal GDPR con l'unico scopo di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico dal rapporto contrattuale.

Il trattamento dei Dati è necessario essendo effettuato in esecuzione dei rapporti contrattuali di volta in volta definiti, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento dei Dati non consentirebbe il

perfezionamento e l'esecuzione del rapporto. Il Titolare si impegna altresì a trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i Dati siano adeguati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati nel rispetto del Codice Privacy e del GDPR.

Alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (Interessato), sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dal Titolare informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi Dati, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun Interessato, inoltre, ha altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi Dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei Dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del GDPR.

È possibile esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, inclusa la facoltà di opporsi al trattamento, su semplice richiesta scritta al Data Protection Officer c/o Schneider Electric S.p.a. inviando una mail all'indirizzo GDPR.Italy@schneider-electric.com o all'indirizzo DPO@schneider-electric.com

Art. 22) Obblighi dell'Acquirente in materia di sicurezza informatica **Obblighi dell'Acquirente in relazione ai suoi sistemi.**

L'Acquirente dovrà elaborare e mantenere operativo un programma di sicurezza (di seguito indicato come "**Programma di Sicurezza**"), disciplinante le ragionevoli misure di sicurezza e salvaguardia per la protezione contro le Minacce Informatiche della rete di computer, dei sistemi, delle macchine e dei dati dell'Acquirente (di seguito collettivamente indicati come "**Sistemi**"), inclusi quei Sistemi nell'ambito dei quali cui verranno utilizzati i Prodotti e/o i Servizi.

Ai fini del presente articolo, i termini "Minacce Informatiche" indicano gli eventi o le circostanze potenzialmente in grado di compromettere, danneggiare, interrompere o comunque di avere un impatto negativo sui sistemi dell'Acquirente o che possano comportare l'accesso non autorizzato, l'acquisizione, la perdita, l'abuso, la distruzione, la divulgazione, e/o la modifica dei Sistemi dell'Acquirente, compresi i dati contenuti all'interno di tali Sistemi, anche attraverso l'uso di malware, attacchi da parte di hacker o simili.

Fermo restando quanto sopra, l'Acquirente dovrà per lo meno:

- mantenere operativo il Programma di Sicurezza e disporre di personale esperto e qualificato con competenze adeguate in materia di sicurezza informatica, incaricando tale personale - inter alia - di controllare regolarmente i feed di cyber intelligence e gli avvisi di sicurezza applicabili ai Sistemi dell'Acquirente e al settore industriale in cui opera l'Acquirente;
- laddove siano state segnalate potenziali Minacce Informatiche, prontamente aggiornare i propri Sistemi o implementare qualsiasi altra misura appropriata, in conformità con eventuali notifiche o avvisi di sicurezza, divulgati pubblicamente sulla pagina Web dedicata alle notifiche di sicurezza da parte di Schneider, disponibile all'indirizzo <https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp>, ovvero altrimenti trasmessi all'Acquirente,
- monitorare regolarmente i propri Sistemi per prevenire possibili Minacce Informatiche;
- adottare le raccomandazioni indicate nelle Best Practices di sicurezza informatica consigliate da Schneider, disponibili all'indirizzo <https://www.se.com/us/en/download/document/7EN52-0390/> (come eventualmente aggiornate, di volta in volta, da Schneider), e conformarsi con gli attuali standard di settore.

Uso dei Prodotti, Software e Servizi da parte dell'Acquirente.

Schneider ha la facoltà, ma non l'obbligo, di rilasciare di volta in volta Aggiornamenti e/o Patch relativi ai propri Prodotti, Software e (laddove applicabile) Servizi. Nel caso in cui fossero rilasciati, l'Acquirente dovrà installare tali Aggiornamenti e/o Patch non appena essi siano resi disponibili, in conformità con le istruzioni di installazione di Schneider ed utilizzando la versione più recente dei Prodotti o del Software, ove applicabile. Ai fini del presente articolo, un "**Aggiornamento**" indica qualsiasi software che contiene una correzione di errori in un Prodotto, Software o Servizio e / o miglioramenti per un Prodotto, Software o Servizio, senza apportare modifiche significative alle relative caratteristiche. Una "**Patch**" è un aggiornamento che risolve la potenziale vulnerabilità di un Prodotto o Software a specifiche Minacce Informatiche.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
(Ed. gennaio 2022)

L'Acquirente comprende che la mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch per i Prodotti. Il Software o (laddove applicabile) i Servizi potrebbe comportare la vulnerabilità di tali Prodotti, Software o Servizi o dei Sistemi dell'Acquirente alle Minacce Informatiche o, comunque, causare una ridotta funzionalità degli stessi. Schneider non lo sarà responsabile per eventuali perdite, danni, azioni o altri procedimenti che potrebbero derivare da qualsiasi mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch.

Identificazione della Minacce Informatiche.

Qualora l'Acquirente identificasse o altrimenti venisse a conoscenza di eventuali vulnerabilità o Minacce Informatiche relative ai Prodotti, Software o Servizi in relazione ai quali Schneider non abbia rilasciato una Patch, l'Acquirente dovrà comunicare tempestivamente a Schneider l'esistenza di tale vulnerabilità o di tali Minacce Informatiche tramite la pagina web di Schneider dedicata a questo tipo di segnalazioni (<https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/report-a-vulnerability.jsp#Customers>)

e, in aggiunta, l'Acquirente dovrà fornire a Schneider qualsiasi relativa informazione ragionevolmente richiesta da Schneider (di seguito indicate, collettivamente, come "Feedback"). Schneider avrà il diritto non esclusivo, perpetuo e irrevocabile di visualizzare, utilizzare, riprodurre, modificare e divulgare i Feedback (comprese le eventuali informazioni riservate o i diritti di proprietà intellettuale in esso contenute), in tutto o in parte, per gli scopi che Schneider ritenga opportuni, incluso – a titolo esemplificativo e non esaustivo – lo scopo di analizzare e correggere le eventuali vulnerabilità, creare Patch e/o Aggiornamenti per i propri clienti e modificare in altro modo i propri Prodotti, Software o Servizi, in qualsiasi modo, senza limitazioni e senza alcun obbligo di pagare alcun compenso all'Acquirente né di riconoscere alcun relativo diritto all'Acquirente. In ogni caso, Schneider non potrà divulgare pubblicamente il nome dell'Acquirente in relazione al Feedback ovvero all'eventuale utilizzo di tale Feedback, salvo che l'Acquirente non presti il proprio preventivo consenso scritto.

Con l'invio del Feedback, l'Acquirente garantisce a Schneider che (i) l'Acquirente è titolare del diritto di utilizzare e divulgare tale Feedback e tutte le informazioni in esso contenute, (ii) l'Acquirente può legittimamente concedere a Schneider i diritti ad essa riconosciuti in virtù del presente articolo e (iii) il Feedback non viola alcun diritto di soggetti terzi, inclusa senza limitazione alcuna i diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi, e (iv) il Feedback non contenere informazioni la cui diffusione e/o utilizzo siano comunque contrari alle norme applicabili.

Art. 23) Controllo delle esportazioni

I prodotti forniti da Schneider ai sensi delle presenti condizioni generali di vendita contengono o possono contenere componenti e/o tecnologie provenienti dagli Stati Uniti d'America ("USA"), dall'Unione Europea ("UE") e/o da altre nazioni. L'Acquirente riconosce e accetta che la Fornitura, la cessione e/o l'utilizzo di prodotti, software, servizi,

informazioni o altri prodotti e/o tecnologie embedded (di seguito denominati "Prodotti") di cui alle presenti condizioni generali di vendita devono avvenire in piena conformità alle normative degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e ad altre normative nazionali e/o internazionali applicabili in materia di controllo delle esportazioni.

Qualora sia richiesta una licenza per esportare, l'Acquirente dovrà ottenere detta licenza dall'autorità competente e richiedere in aggiunta l'approvazione di Schneider altrimenti i Prodotti non dovranno: (i) essere esportati e/o riesportati verso alcuna destinazione e parte (con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una persona fisica, un gruppo e/o una persona giuridica) che sia soggetta a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni; o (ii) essere utilizzati per scopi e settori soggetti a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni.

L'Acquirente concorda inoltre che i Prodotti non saranno utilizzati né direttamente né indirettamente in sistemi missilistici, in aeromobili a pilotaggio remoto o in sistemi di lancio di armi nucleari; né saranno utilizzati nella progettazione, sviluppo, produzione o uso di armi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, armi chimiche, biologiche o nucleari.

Qualora non si ottenessero le necessarie o opportune licenze, autorizzazioni od approvazioni – sia per inattività delle autorità competenti che per altri motivi – o qualora queste fossero negate o revocate, o qualora la normativa applicabile sul controllo delle esportazioni vietasse a Schneider di eseguire l'ordine o, a giudizio di Schneider, la esporrebbe comunque al rischio di dover rispondere in conseguenza dell'esecuzione dell'ordine ai sensi della normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni, Schneider è liberata da tutti gli obblighi derivanti da tale ordine e/o da queste condizioni generali di vendita.

Accettazione specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 1 e 2 comma del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di avere letto e altresì approva e accetta specificamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: l'art. 5) "Ritardi nei pagamenti ed interessi moratori", l'art. 6) "Riserva di proprietà", l'art. 7) "Termini di Consegna, Penali", l'art. 7bis) Circostanze speciali, l'art. 8) "Diritti di privativa industriale", l'art. 12) "Garanzia", l'art. 14) "Responsabilità", l'art. 15) "Cessione, Salvaguardia, Divieto di compensazione", l'art. 16) "Legge applicabile e foro competente", l'art. 17) "Varianti", l'art. 18) "Forza maggiore".

(firma per accettazione specifica dell'Acquirente)